

Ministero

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità del fascicolo relativo al licenziamento per motivi disciplinari disposto nei confronti di una dipendente del dicastero.

Il Ministero....., con nota del 14 ottobre u.s., ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Riferisce l'amministrazione richiedente che la Sig.ra ... , dipendente del Dicastero esponente riassunta in servizio a seguito di sentenza di primo grado del Giudice del lavoro che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare in precedenza comminato, ha chiesto di poter accedere "*agli atti relativi alla trasmissione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato della sentenza n. resa dalla Corte di Appello di Roma in data*" nonché "*la documentazione riguardante l'istruttoria compiuta dagli uffici competenti dell'Amministrazione*".

Sulla richiesta di parere la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Con specifico riferimento agli atti relativi alla trasmissione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato della sentenza n. resa dalla Corte di Appello di Roma, si rileva che i documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato, come sembrerebbe nel caso di specie, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-procedimento di più ampio e complesso *iter* amministrativo dell'ente consultante e pertanto teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono sottratti all'accesso previsto dalla l. 7.8.1990 n. 241.

Ciò in considerazione del fatto che essi costituiscono espressione, per quanto *sui generis*, di un rapporto – quello tra l'Avvocatura interessata e l'amministrazione difesa e rappresentata in giudizio – per molti versi assimilabile a quello tra cliente e difensore del libero foro, come tale coperto dal relativo segreto professionale.

A riprova di quanto appena argomentato, peraltro, milita apposita disposizione regolamentare di cui all'art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200 che espressamente sottrae all'accesso la documentazione in questione, oltre che numerosi arresti giurisprudenziali che hanno in diverse occasioni riaffermato il principio dell'esclusione dall'accesso degli scritti difensivi dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia pure con alcune eccezioni che, tuttavia, non merita in questa sede passare in rassegna siccome inconferenti rispetto alla fattispecie sulla quale è stato richiesto il presente parere.

In ordine al secondo punto della vicenda portata all'esame della scrivente Commissione, stante la genericità del tenore dell'istanza ostensiva, questa Commissione condivide l'opportunità di richiedere chiarimenti ed ulteriori specificazioni all'accedente.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

Ministero ...

OGGETTO: Accesso della Prof.ssaa documentazione relativa alla metro C

Il Ministero ... espone come, nel giugno 2015, l'Arch. ... abbia presentato a tale Direzione richiesta di accesso, con estrazione di copia, di tutti i fascicoli riferiti alla "Metro C — tratta T3 da Colosseo a S. Giovanni", "a seguito del parere endoprocedimentale prot.28812/09 e della nota del responsabile unico del procedimento del 19.11.2013", non noti a questa Commissione.

La Direzione ha allora chiesto alla richiedente di motivare la propria istanza, giusta art. 22 l. 241/90, e questa, con nota del 15 luglio 2015, ha specificato:

- a) di essere iscritta all'ordine degli architetti di Roma;
- b) di essere "tra gli operativi del Tavolo Comunale Mobilità del M5S [scl. Movimento Cinque Stelle] e di [avere] accesso "in virtù di un accordo di confidenzialità, sottoscritto con il Consigliere ... a tutti i documenti necessari alla collaborazione con il portavoce, essendosi impegnata alla segretezza, e lo stesso dicasi per la partecipazione al Tavolo Comunale LL.PP. per la collaborazione con il Consigliere ... ".
- c) di aver depositato agli atti dello stesso Ministero gli studi inerenti "i rischi di natura sismica, idrologica, idrogeologica, geomorfologica e geotecnica per i Fori Romani e il Colosseo", nella tratta T3, con richiesta alla competente Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, di aggiornamento delle corrispondenti carte di rischio per l'area archeologica centrale della stessa tratta T3, a seguito delle varianti di progetto, le quali avrebbero reso superate le precedenti prescrizioni a tutela dell'area.
- d) di poter, in conclusione, accedere agli atti già indicati, per poter formulare "congrue proposte operative per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali dei Fori Romani e dei Colosseo e al fine di evitare possibili danni ambientali".

A questo punto il Ministero, nella richiesta di parere inviata a questa Commissione, esprime i propri dubbi sulla legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte della richiedente.

Questa, infatti, non sarebbe titolare di una situazione giuridicamente rilevante, idonea a far ritenere sussistente l'interesse alla conoscenza della documentazione richiesta, in quanto necessaria per curare e difendere i propri interessi: così, la richiesta in esame sarebbe piuttosto configurabile come un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

Per altro verso, tuttavia, la richiedente si qualifica come titolare di un "accordo di confidenzialità", con un consigliere comunale, il cui mandato, secondo lo stesso Ministero, "contempla

la partecipazione quale membro delle Commissioni Permanenti III (Mobilità) e Commissioni Speciali Metro C”.

Tale consigliere, a sua volta, avrebbe il diritto all'accesso e all'informazione, ex art. l'art. 43, II comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, secondo una certa soluzione interpretativa, potrebbe essere esercitato non solo con riguardo agli atti dell'Ente locale nel quale egli opera, ma anche, più in generale, nei confronti di ogni pubblica Amministrazione: e, dato il collegamento con la ... , su questa transiterebbe lo stesso potere e così, il titolo ad accedere agli atti richiesti.

Ebbene, si può intanto senza difficoltà escludere che l'arch. ... abbia un titolo proprio ad accedere alla documentazione richiesta, quale semplice professionista; né questo titolo le può derivare dalle attività, peraltro non chiarissime, sopra compendiate sub c, e che sembrano ridursi a istanze, proposte ed esposti volontariamente presentati all'Amministrazione.

Per quanto invece riguarda l'aspetto sub b), l'art. 43, II comma, cit. dispone testualmente che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

La norma attribuisce invero una peculiare posizione di vantaggio, “allo scopo di consentire il proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo dei componenti delle assemblee elettive” (così T.A.R. Lombardia – Milano, I 27 novembre 2014, n. 2834), ben più ampia di quella attribuita alla generalità dei consociati dalle comuni disposizioni in materia di accesso ex art. 22 segg. l. 241/1990.

Peraltro, proprio la sua specialità ne impone un'interpretazione letterale: sicché il diritto d'informazione potrà essere esercitato soltanto nei confronti dell'Ente di appartenenza (come testualmente affermato, il Comune per il consigliere comunale, la Provincia per quello provinciale) ovvero degli enti dipendenti, e può riguardare solo le informazioni in possesso degli stessi Enti, escludendo così ogni altra Amministrazione pubblica.

Ciò non esclude che un consigliere comunale possa accedere, in relazione alla sua qualifica, ad atti formati e detenuti da Amministrazioni diverse da quella presso cui svolge il suo ufficio, ma ciò nei limiti comunemente stabiliti dalle previsioni in materia di accesso, ex l. 241/1990.

Così, per quanto qui d'immediato rilievo, l'interessato, quale soggetto portatore d'interessi pubblici o diffusi, dovrà avere, nella singola fattispecie “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22 l. ult. cit., I comma, lett. b), mentre non sarà sufficiente la qualità di consigliere.

Inoltre, non essendo ammissibili, ai sensi dell'art. 24 III comma, l. ult. cit., istanze di accesso ai documenti amministrativi preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche amministrazioni, la richiesta dovrà riguardare atti o provvedimenti adeguatamente specificati, e non

genericamente la documentazione di un'attività svolta mediante un imprecisato numero di atti (cfr., ex multis, C.d.S., V, 8 aprile 2014, n. 1663).

A questo punto, è evidente che la richiedente non può ritrarre dalle proprie dichiarate relazioni con consiglieri comunali un titolo all'accesso della documentazione richiesta, perché gli stessi da un canto non hanno un diritto all'informazione, per le ragioni sopra indicate, e, dall'altro, non hanno allo stato ritualmente esercitato il proprio ipotetico diritto di accesso alla documentazione in questione, mediante una rituale istanza i cui contenuti andranno puntualmente verificate da codesto Ministero

Né, peraltro, tale istanza può essere quella già presentata dalla ... , sia per la sua genericità, sia perché comunque la stessa non risulta allo stato essere procuratore generale o speciale dei consiglieri interessati, e per questo legittimata a presentare per conto degli stessi la richiesta medesima.

In conclusione, la richiesta di accesso potrà essere respinta, specificando che resta impregiudicata una nuova richiesta conforme alle previsioni stabilite dalla normativa di cui alla l. 241/1990.

Sig.

FOLIGNO

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura:

Il Sig ... , quale cittadino residente a ... , espone di aver costì esercitato su alcuni documenti, detenuti da quel Comune, il diritto di accesso ex art. 10, del d. lgs. 267/2000.

L'Amministrazione ha richiesto il pagamento di € 20,00 per diritti di ricerca e di visura, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 285/2013 della locale giunta comunale, oltre alle spese di riproduzione.

Secondo l'interessato, peraltro, tali diritti non sarebbero dovuti, qualora l'accesso sia esercitato ai sensi del ripetuto art. 10, e non ex artt. 22 segg. della l. 241/1990, per cui la ripetuta deliberazione di giunta, la quale quantifica i diritti di ricerca e di visura, ex art. 25 l. ult. cit., non potrebbe trovare applicazione al caso di specie.

Orbene, gli art. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 (e così le norme contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) stabiliscono la disciplina generale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto al portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

A sua volta, l'art. 10 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici", ad eccezione di quelli "riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese" (I comma) e un regolamento – la relativa potestà è generalmente conferita ai Comuni dal precedente art. 7 – "assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi".

L'art. 10 afferma dunque la generale pubblicità degli atti amministrativi e, con le limitazioni in esso stesso stabilite, il conseguente diritto dei cittadini di accedervi in quanto tali: in questa generalizzazione dei soggetti legittimati, consiste la peculiarità di tale accesso cui, per il resto, troveranno applicazione le previsioni generali, fissate dalla l. 241/1990, (sulla sostanziale unicità del diritto all'accesso, quale regolato dalle due fonti, e contrapposto al diritto all'informazione dei consiglieri, ex art. 43, II comma, d. lgs. 276/2000, cfr. C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525, nonché id.

V, 24 marzo 2011, n. 1772).

È così da ritenere che trovi applicazione, anche all'accesso ex art. 10, l'art. 25 cit., laddove questo prevede che: "Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura".

È bensì vero che l'art. 10 parla del pagamento dei "soli costi", e non accenna ai diritti, ma ciò non costituisce un reale ostacolo, proprio perché i costi sono indicati al plurale, e quindi non si possono intendere limitati al solo "costo di riproduzione", ma includono ogni spesa che faccia carico all'Amministrazione comunale per questo servizio individualmente reso.

È d'altronde evidente che la disposizione – come del resto lo stesso art. 25 cit. – vuole impedire che l'Amministrazione tragga profitto dall'accesso dei cittadini, insieme però dissuadendoli da richieste d'accesso superflue o strumentali: e, a parte ciò, non esclude che tali costi possano essere forfettizzati in una tariffa, definita anche considerando che, alle spese vive di copia, vanno aggiunti i costi aggiuntivi del personale, impegnato a fornire tale servizio individuale, e dunque sottratto dai propri compiti ordinari.

Non si può dunque concordare con le osservazioni del richiedente: il limite alla richiesta da parte del Comune non va cioè posto sul pagamento di un diritto, ma sulla sua misura, ad evitare che ciò comporti un profitto, o che, se eccessivamente gravoso, possa pregiudicare l'esercizio dell'accesso ex art. 10 cit.

Nel caso - non avendo il richiedente indicato l'entità della documentazione richiesta - la somma di 20 euro che gli è stata richiesta secondo comune esperienza non si presenta manifestamente eccessiva.

Ministero dell'Interno
Direzione centrale per gli uffici territoriali
del Governo e per le autonomie locali
PEC: utgautonomie@pec.interno.it

OGGETTO: Accesso di consiglieri comunali.

Codesto Ministero, richiamando un'analogha richiesta del Comune di ..., domanda l'avviso di questa Commissione sui limiti che la speciale disciplina sui divieti di divulgazione delle procedure di gara, ex art. 13 del d. lgs. 163/2006, possa interporre al diritto d'accesso informativo dei consiglieri comunali di cui all'art. 43, II comma, d. lgs. 267/2000: e, in particolare, se l'Amministrazione comunale possa differire al termine stabilito dal predetto art. 13, l'accesso degli stessi consiglieri agli atti di gara (incluse le offerte o gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, o anche solo manifestato interesse in tal senso) ovvero se gli essi possano ottenere tali informazioni prima della scadenza di tali termini.

Invero, l'art. 43, II comma, cit. dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

A sua volta, il richiamato art. 13, I comma, fissa intanto il principio che, ove non derogato dalle successive disposizioni, il diritto di accesso agli atti delle procedure contrattuali, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per tali disposizioni speciali il diritto d'accesso è differito (II comma): a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti comunque interessati a parteciparvi, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime: ai soli soggetti estromessi, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti inclusi nella procedura; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Tali atti, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, e l'inosservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 326 c.p..

Codesto Ministero rammenta quindi che, secondo la giurisprudenza, la disciplina di cui al citato art. 13, costituisce "una sorta di microsistema normativo, collegato all'idea della peculiarità del settore

considerato, pur all'interno delle coordinate generali dell'accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990": un sistema "di regole proprie (qualificabili come speciali, se non addirittura eccezionali, in raffronto con il principio di accessibilità, ora sancito dal nuovo testo dell'art. 22, l. n. 241 cit.), inserite nella cornice delle regole generali in materia di accesso ai documenti" (C.d.S., V, 9 dicembre 2008, n. 6121).

* * *

Ebbene, prosegue la richiesta di parere qui riscontrata, certamente la trasparenza, incentivata dalla legge 241/1990 è fattore propulsivo di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa: ma tale obiettivo non può essere perseguito mediante controlli atipici, affidati all'iniziativa di singoli cittadini, pur se eletti negli organi politico-amministrativi: del resto, l'art.24, comma 3, della legge n.241/90, stabilisce il principio in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni".

Ciò posto, nel caso di specie, seguita la nota, è stato richiesto da singoli consiglieri "di prendere conoscenza di una serie generalizzata di atti, per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino la materiale esistenza alla data della richiesta".

Così, pur riconoscendo la latitudine del diritto di accesso esercitato dai consiglieri comunali, ai sensi del ripetuto art. 43, codesta Amministrazione ne vorrebbe delimitare tuttavia l'applicazione secondo i principi sopraenunciati, non ammettendosi un esercizio indiscriminato del diritto, oltre i limiti enunciati dalla stessa legge che ne ha regolato l'istituzione e l'esercizio.

D'altra parte, il diritto di accesso non potrebbe trasformarsi, come nella fattispecie si vorrebbe, in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che, per quanto mossi da obiettivi di pubblico interesse, esulano dalle finalità della l. 241/90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli, cui possono essere di giovamento e d'impulso, ma senza alcuna confusione, gli istituti partecipativi, previsti dalla legge sul procedimento.

Sicché, conclude la nota, parrebbe pertanto consequenziale sostenere, tra le varie ipotesi, e per quanto qui di rilievo, la legittimità del differimento del diritto di accesso alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo l'art. 13, comma 2, lett. a), del Codice degli appalti.

* * *

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d'appello, "I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale", e ciò perché il diritto di accesso loro riconosciuto ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto

di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Così, tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio deve avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829); è comunque illegittimo il diniego espresso da un Comune sull'istanza di accesso informativo, “motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei dati contenuti in tali deliberazioni e il diritto alla privacy dei terzi atteso che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale esigenza è salvaguardata dall'art. 43 comma 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, che impone ad essi il segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi” (C.d.S., V, 11 dicembre 2013, n. 5931; conf. V, 4829/11 cit.).

* * *

Ebbene, è evidente che l'interpretazione qui esposta, attualmente stabilita dalla giurisprudenza - cui questa Commissione deve tendenzialmente uniformarsi - è difficilmente conciliabile con le opinioni espresse da codesto Ministero.

Anzitutto, infatti, l'accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria d'informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara.

Per essi, infatti, non valgono le comuni limitazioni in materia, stante la finalità che lo stesso accesso informativo persegue, prima rammentata, e che è distinta e autonoma rispetto a quella comune dell'accesso, disciplinato dalla citata legislazione in materia, e di cui il ripetuto art. 13 costituisce una speciale applicazione, ma che pure deve ritenersi coerente con i principi in materia fissati dalla disciplina generale.

Ancora, nemmeno il contenuto riservato delle operazioni di gara costituisce un limite invalicabile, appunto perché i consiglieri, a loro volta, sono tenuti al segreto sulle informazioni ricevute.

OGGETTO: Richiesta di parere relativa al diritto di accesso di un consigliere regionale del

L'Università ... ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine all'istanza di accesso ad atti e documenti informatici relativi al funzionamento della Scuola di specializzazione nelle discipline "Chirurgia Generale", "Ortopedia e Traumatologia" e "Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva" rivolta ai medici, presentata da un consigliere regionale del ..., al fine di poter esercitare le funzioni di controllo e di sindacato ispettivo inerenti alla carica di consigliere regionale.

La Commissione, ritiene che, in assenza di una specifica previsione normativa che legittimi i consiglieri regionali ad accedere, in ragione della carica ricoperta dagli stessi, agli atti e documenti amministrativi detenuti da un'Amministrazione statale ovvero da un Ente pubblico di rilevanza nazionale (come l'Università ...), l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere regionale, sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa dettata dalla legge n. 241 del 1990 e dal DPR n. 184 del 2006.

Conclusivamente, si ritiene di dover esprimere l'avviso che, non potendo i consiglieri regionali essere qualificati come soggetti interessati all'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990- in quanto non possono essere considerati " *...soggetti privati...che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" - l'istanza di accesso in questione debba esser dichiarata inammissibile.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il

FATTO

Le Professoresse, e non essendo state ammesse al corso di formazione intensivo per dirigenti scolastici, di cui al D.M. n. 499 del 20.7.2015, in data 8.9.2015 chiedevano all'Amministrazione di poter accedere alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 88, lettera a) della legge n. 107/2015 da parte della professoressa, ammessa alla partecipazione a tale corso.

In data 28.9.2015, l'Amministrazione rigettava la predetta istanza di accesso.

Le accedenti, in data 4.10.2015, adivano la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che viene in rilievo l'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali inerenti al procedimento sfociato nell'ammissione della Professoressa al corso di formazione intensivo per dirigenti scolastici, di cui al D.M. n. 499 del 20.7.2015.

La legittimazione delle ricorrenti, in qualità di soggetti che hanno preso parte a taler procedimento, ad accedere ai documenti richiesti si fonda sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione: Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo

FATTO

L'Associazione, essendosi vista rigettare l'istanza di contributo non essendo stata ammessa al contributo del Fondo Unico per lo spettacolo per le attività di cui all'art. 24 DM 1 luglio 2014 (attività concertistiche e corali) relativo all'annualità 2015, in data 31 ottobre 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai verbali ed alla documentazione relativi ai lavori della Commissione consultiva per la relativa all'istanza di contributo in questione. adottati in seno al procedimento di valutazione comparativa delle istanze di ammissione al contributo in questione per l'annualità 2014.

L'Amministrazione, con nota del 30.9.2015, differiva l'accesso alla documentazione richiesta a dopo l'approvazione del verbale relativo alle sedute del 20 e del 21 luglio 2015, da parte della Commissione Consultiva per la

L'associazione accedente, in data 2 ottobre 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, con nota del 19.10.2015, inviata alla Commissione ed all'associazione ricorrente, comunicava che, in data 9.10.2015, la Commissione consultiva per la musica aveva approvato il verbale in questione ed invitava la predetta associazione a prendere i necessari contatti con l'Amministrazione ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, manifestato la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS.....

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor, in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, accoglieva il ricorso nella parte relativa al diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali, e invitava l'Amministrazione, a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si potesse pronunciare sulla stessa nella parte relativa alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Successivamente il ricorrente, con nota del 16.7.2015, rappresentava al responsabile del procedimento che non gli era stata consegnata copia dell'allegato citato nella comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e lamentava l'incompletezza della copia dell'elenco della comunicazione di posta elettronica interna del 16.1.2014 osteso al ricorrente; chiedeva, pertanto, l'ostensione dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e della parte

mancante dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014, nonché di una legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica e ad una più chiara differenziazione dell'elenco.

Con nota del 21.7.2015 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso del 16.7.2015.

Il signor , in data 8 agosto 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 settembre 2015, per ragioni di economia processuale, riteneva di sospendere la trattazione del ricorso del 8.8.2015, in attesa dell'invio da parte dell'I.N.P.S. al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso-(adempimento cui l'I.N.P.S. era stato onerato dalla Commissione, all'esito dell'adunanza del 20.6.2015, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge).

Il signor, in data 2 ottobre 2015, inviava una nota nella quale- dopo aver premesso che l'I.N.P.S, in ottemperanza alla predetta decisione interlocutoria adottata dalla Commissione, in data 21.7.2015, aveva trasmesso l'istanza di accesso al Ministero del lavoro - rilevava il rifiuto del Ministero del lavoro a consentire l'accesso alla nota dell'1.10.2014, chiedendo che la Commissione si pronunciasse comunque sul ricorso proposto in data 8.8.2015.

DIRITTO

La Commissione- rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva del ricorso del 27.4.2015 e del ricorso in data 8.8.2015- ritiene di poterli trattare congiuntamente.

Quanto al ricorso proposto in data 27.4.2015, nella parte in cui si riferisce all'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro del 1.10.2014- in ordine alla quale è maturato il silenzio-rigetto da parte del Ministero del lavoro, per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni a far data dall'invio da parte dell' I.N.P.S. al predetto Ministero di tale istanza, esso è meritevole di essere accolto, in ragione della natura di atto endoprocedimentale che deve essere attribuita a tale nota.

Invece, il ricorso proposto in data 8.8.2015 deve esser dichiarato inammissibile, essendo preordinato, da un lato, a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione all'esito dell'adunanza del 20.6.2015- potere riservato al giudice amministrativo- e, dall'altro, ad ottenere l'accesso ad un documento non esistente agli atti, di cui si pretenderebbe l'elaborazione da parte dell'Amministrazione (legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica)

PQM

La Commissione accoglie, in parte qua, il ricorso proposto del 27.4.2015 e dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto in data 8.8.2015

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La signora, dottoressa commercialista, nell'interesse della signora, in data 15.6.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione relativa agli avvisi di accertamento, agli avvisi bonari ed agli atti prodromici all'emissione di una cartelle esattoriale nei confronti della signora

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la dottoressa, nella suindicata qualità, in data 13.8.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione- competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione Puglia e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso-ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che viene in rilievo l'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali inerenti al procedimento sfociato nell'emissione della cartella esattoriale in questione nei confronti della ricorrente, la cui legittimazione ad accedere ai documenti richiesti si fonda sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia sud s.p.a.; Prefettura di

FATTO

La signora, dottore commercialista, in data 11.8.2015, rivolgeva a Equitalia sud s.p.a. ed alla Prefettura di, di poter accedere alla documentazione prodromica agli avvisi di accertamento e/o agli avvisi bonari posti a fondamento dell'emissione da parte di Equitalia s.p.a. di alcune cartelle esattoriali (specificamente individuate nell'istanza di accesso), nell'interesse del signor, destinatario delle cartelle in questione.

In data 9.10.2015, la dottoressa, nell'interesse del signor adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva che manca agli atti la procura che il signor dovrebbe aver rilasciato in favore della dottoressa ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato alla tutela del suo diritto di accesso.

Al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso, la Commissione ha necessità di acquisire la prova del conferimento di siffatta procura.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, posto a carico del ricorrente, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (...)

FATTO

Il signor, in data 17.8.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al programma integrato di riqualificazione delle periferie (p.i.r.p.) del Comune di (...) ed agli atti del procedimento conclusosi con il decreto di esproprio n. 51/9 del 2010, al fine di acquisire elementi di fatto su cui fondare la contestazione dell'indennità di esproprio riconosciuta all'accidente.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor, in data 14.8.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 15.10.2015, comunicava alla Commissione che la documentazione richiesta dal ricorrente era già in suo possesso e che, ad ogni buon conto, essa era stata ritrasmessa allo stesso con nota del 12/10/2015.

DIRITTO

La Commissione- competente a pronunciarsi sul presente ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito presso la Regione Puglia il difensore civico, e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso- dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine alla trasmissione della documentazione in questione in data 12.10.2015

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INAIL Direzione territoriale

FATTO

La signora ed altri 14 dipendenti dell'INAIL - sede di - essendo stati valutati ai fini dell'attribuzione del salario accessorio relativamente all'anno 2014, per la parte destinata a promuovere l'apporto partecipativo individuale, secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Enti pubblici non economici e relativi accordi tra l'INAIL e le organizzazioni sindacali-, in data 25.5.2015 rivolgevano all'Amministrazione un'istanza di accesso alle schede di valutazione individuale dei colleghi di sede aventi la medesima qualifica, al fine di verificare se la procedura di valutazione in questione si fosse svolta in conformità al principio di imparzialità e buon andamento

L'Amministrazione, con nota del 10.6.2015, rigettava la predetta istanza di accesso, in considerazione del fatto che tra i firmatari della richiesta di accesso figurava personale incardinato presso la Direzione regionale dell'INAIL e dell'asserita inidoneità dell'ostensione della documentazione richiesta ad assicurare la tutela del principio invocato dagli accedenti.

Gli accedenti, in data 8.7.2015, adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17.9.2015, invitava l'Amministrazione ad indicare l'identità di quei lavoratori, tra coloro che avevano firmato l'istanza di accesso, che presterebbero servizio presso la Direzione regionale dell'INAIL, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio.

L'Amministrazione, in data 2.10.2015, inviava una nota dalla quale si desume che il signor, figurante tra i firmatari dell'istanza di accesso in questione, presta servizio alle dipendenze della Direzione regionale dell'INAIL, in qualità di operatore della procedura Prestazioni, essendo solo fisicamente ubicato nei locali della sede dell'INAIL di

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, limitatamente alla parte concernente il rigetto dell'istanza di accesso del signor, in ragione della sua carenza di interesse ad

accedere alla documentazione richiesta, che concerne esclusivamente dipendenti in servizio presso la sede dell'INAIL di, in quanto lo stesso presta servizio presso la Direzione regionale dell'INAIL .

Il ricorso è meritevole di essere accolto, nel resto, vantando tutti gli altri firmatari dell'istanza di accesso, quali dipendenti in servizio presso la sede dell'INAIL di, un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere alle schede di valutazione individuale dei colleghi di sede aventi la medesima qualifica

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso nei sensi di cui in motivazione, e lo accoglie nel resto, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il signor quale Direttore del Centro Sportivo di nonché di funzionario in servizio presso l'ufficio del personale della Questura di in vista della presentazione di un esposto-querela nei confronti dei firmatari di alcune note redatte per conto dell'organizzazione sindacale (.....), nelle quali erano stati segnalati all'Amministrazione alcuni abusi riconducibili alla gestione del Centro Sportivo di - in data 19.6.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad atti contenuti nei fascicoli personali di due dipendenti dell'Amministrazione (i signori

L'Amministrazione, con nota del 1 settembre 2015, rendeva accessibile solo una parte trascurabile della documentazione richiesta, negando l'accesso alla restante documentazione, in quanto contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute dei contro interessati.

Il signor, in data 24.9.2015, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione dello stesso, mediante raccomandata a.r., ai signori, individuabili fin dalla data di presentazione dell'istanza di accesso quali contro interessati, ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il signor nei cui confronti l'Amministrazione aveva emesso un provvedimento di avviso orale in materia di ordine pubblico, in data 6.8.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti presupposti e collegati al provvedimento in questione, in vista della proposizione di un ricorso giurisdizionale.

L'Amministrazione, in data 9.9.2015, rigettava l'istanza di accesso.

Il signor, in data 5 ottobre 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. n. 415/1994, norma regolamentare invocata dall'Amministrazione, insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione, sono sottratti all'accesso gli atti e documenti che, come quelli richiesti dal ricorrente, costituiscono il presupposto per l'adozione di atti o provvedimenti da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il signor, Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano, con tre distinte istanze datate 28 maggio 2015, chiedeva di poter accedere ai documenti generati dal Capo Reparto, dal Capo Dipartimento di e dal Comandante Logistico pertinenti al provvedimento di trasferimento dalla sede di a quella di adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito nei confronti del ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto sulle predette istanze di accesso, il signor, in data 25.7.2015, con tre distinti ricorsi, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto di tale istanze.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17.9.2015, previa riunione dei tre ricorsi, li dichiarava irricevibili per tardività.

Il signor, in data 10 ottobre 2015, adiva la Commissione, chiedendo la revocazione della decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.9.2015, ritenendola viziata dall'erroneo assunto di fatto secondo il quale l'originario proposto sarebbe stato proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla formazione del silenzio-rigetto sulle istanze di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che, effettivamente, la decisione di cui si chiede la revocazione impugnata sia affetta dall'errore di fatto di natura revocatoria, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciato dal ricorrente, il termine di 30 giorni a decorrere dalla formazione del silenzio-rigetto sulle istanze in questione, maturata in data 27.5.2015, non essendo ancora decorso alla data di proposizione del ricorso (25.7.2015).

Revocata la decisione in questione, la Commissione ritiene che l'originario ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, che spetta al ricorrente, quale destinatario degli effetti del provvedimento di trasferimento in questione.

PQM

La Commissione, in accoglimento del presente ricorso per revocazione, revoca la decisione impugnata e, in sede di giudizio rescissorio, accoglie il ricorso originario e, per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S.

FATTO

La dottoressa medico fiscale di controllo iscritta nelle liste speciali di medicina fiscale presso l'I.N.P.S.- avendo proposto, unitamente ad altri medici fiscali, ricorso giurisdizionale al TAR avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione in data 19.6.2013, con cui erano state fissate nuove modalità di assegnazione delle visite di controllo, nonché avverso il provvedimento adottato in data 1.10.2013, con cui era stata disposta la sospensione della procedura per l'assegnazione delle visite mediche di controllo fino al 31.12.2013-, in data 7.3.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti informatici contenenti dati relativi al numero dei certificati di malattia pervenuti, al numero delle giornate di malattia contenute complessivamente nelle prognosi, al numero delle visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio, nonché ai costi complessivi sostenuti per l'erogazione dei compensi ai medici fiscali.

Nella stessa istanza, la dottoressa precisava che i documenti informatici richiesti erano estrapolabili mediante un processo di stampa dal programma informatico utilizzato dall'Istituto al fine di gestire la programmazione dell'attività dello stesso.

L'Amministrazione, con nota del 16.4.2015, rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che l'accedente non vanterebbe un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai dati richiesti e che gli stessi non avrebbero la forma di documenti amministrativi.

La dottoressa con nota del 21.7.2015, reiterava la sua istanza di accesso, assumendo di avere un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, avendo necessità di dimostrare il proprio assunto difensivo che i provvedimenti in questione sarebbero illegittimi in quanto non rispondenti al fine, dichiarato dall'Amministrazione, di riduzione della spesa pubblica, ma comporterebbero, invece, un ingiustificato aggravio di costi.

Nella stessa nota, l'accedente rappresentava che l'Amministrazione era incorsa nell'equivoco di ritenere che la richiesta di accesso avesse ad oggetto *report* contenenti elaborazioni di dati, laddove la documentazione richiesta avrebbe ad oggetto esclusivamente i documenti risultanti dalla stampa di pagine del programma informatico ove erano riportati i dati richiesti.

Non avendo l'Amministrazione fornito alcun riscontro all'istanza del 21.7.2015, la dottoressa in data 25 settembre 2015 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ravvisa la necessità, ai fini del decidere, di acquisire dall'I.N.P.S. una relazione informativa nella quale si precisi se i dati numerico-statistici cui si riferisce l'istanza di accesso della ricorrente siano attualmente presenti nella documentazione informatica detenuta dall'Amministrazione, ostensibile alla ricorrente mediante un semplice processo di stampa, ovvero se sia necessaria una, sia pur minima, attività di elaborazione, mediante l'utilizzazione di programmi informatici.

Nelle more dell'acquisizione di tale informativa, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. - sede di

FATTO

Il signor in data 9.7.2015, rivolgeva alla sede di dell'I.N.P.S. ed all'I.N.P.S. ex gestione IPOST un'istanza di accesso alla documentazione relativa agli emolumenti percepiti, a titolo di trattamento pensionistico dalla data del suo pensionamento.

In data 28.7.2015, veniva comunicato all'accedente che presso la sede di dell'I.N.P.S. - sede di pagamento della pensione- non risultava esistente alcun fascicolo cartaceo relativo alla pensione del signor in data 5.8.2015, la sede di dell'I.N.P.S. informava l'accedente di aver provveduto a trasmettere la sua istanza di accesso alla sede di dell'I.N.P.S.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor in data 28.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 14.10.2015, comunicava alla Commissione di aver fissato un incontro per il giorno 20.10.2015, riservandosi di inviare quanto prima una relazione sull'esito di tale incontro.

DIRITTO

La Commissione, al fine di valutare se perduri l'interesse del signor a coltivare il presente ricorso, ritiene opportuno sospendere la trattazione dello stesso, in attesa dell'invio da parte dell'Amministrazione della relazione preannunciata nella nota del 14.10.2015, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad inviare la relazione preannunciata nella nota del 14.10.2015, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'Ing. quale progettista dell'intervento del Permesso di costruire n. 133/2014 del 1/4/2014 e del successivo Permesso di costruire integrativo n. 133/2014 del 14/04/2014, entrambi rilasciati dal Comune di in data 14.7.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tali atti amministrativi, nonché alle relative comunicazioni, integrazioni documentali, asseverazioni e tavole grafiche allegate, nonché agli elaborati tecnici depositati presso il Genio Civile della provincia di

L'Amministrazione, in data 29.9.2015, comunicava il rigetto della predetta istanza, in ragione della mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale vantato dall'accedente.

L'Ing. in data 9.10.2015, adiva la Commissione, affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione- competente a pronunciarsi sul presente ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, una tutela in via giustiziale del diritto di accesso- ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, essendo evidente che la circostanza che il ricorrente abbia progettato gli interventi di cui ai permessi di costruire che costituiscono l'oggetto dell'istanza di accesso, unitamente ad altri documenti relativi a tali permessi, vale a legittimarlo ad accedere alla documentazione in questione, quale titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo

FATTO

L'Associazione non essendo stata ammessa al contributo del Fondo Unico per lo spettacolo per le attività di cui all'art. 24 DM 1 luglio 2014 (attività concertistiche e corali), in data 9 settembre 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti endoprocedimentali adottati in seno al procedimento di valutazione comparativa delle istanze di ammissione al contributo in questione per l'annualità 2014.

L'Amministrazione, con nota del 30.9.2015, differiva l'accesso alla documentazione richiesta a dopo l'approvazione del verbale relativo alle sedute del 20 e del 21 luglio 2015, da parte della Commissione Consultiva per

L'associazione accedente, in data 2 ottobre 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, con nota del 21.10.2015, inviata alla Commissione ed all'associazione ricorrente, comunicava che, in data 9.10.2015, la Commissione consultiva per aveva approvato il verbale in questione ed invitava la predetta associazione a prendere i necessari contatti con l'Amministrazione ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, manifestato la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: & c. s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: INAIL-sede di

FATTO

La società & C. s.n.c. - essendo stata diffidata dall'INAIL sede di al rimborso in suo favore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965, di quanto dallo stesso riconosciuto a titolo di indennizzo ad un dipendente della predetta società, in relazione ad un infortunio occorso sul luogo di lavoro in data 17.12.2012 - in data 12.8.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti ed ai documenti concernenti il procedimento di accertamento relativo all'infortunio in questione, che aveva dato luogo al riconoscimento di un indennizzo in favore del predetto dipendente.

L'Amministrazione, con nota del 1.9.2015, rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che l'accidente non avesse dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui era stato richiesto l'accesso.

La società accedente, in data 2.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione dello stesso, mediante raccomandata a.r., al signor individuabile fin dalla data di presentazione dell'istanza di accesso quale controinteressato, ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL sede territoriale di

FATTO

Il signor in data 1 Settembre 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti relativi ad un caso di malattia professionale denunciata dall'accidente in data 29 agosto 2014.

Con nota del 25 Settembre 2015, l'Amministrazione trasmetteva tutti i provvedimenti adottati dall'INAIL-sede territoriale di - in relazione al caso di malattia professionale in questione.

Il 26 settembre 2015, il signor avendo rilevato che non gli erano stati trasmessi tutti gli atti redatti dai medici dell'INAIL chiedeva espressamente di poter accedere agli atti in questione.

L'Amministrazione, in data 28 settembre 2015, rigettava l'istanza di accesso del 26.9.2015, escludendo che le valutazioni medico-legali effettuate dai medici dell'Istituto avessero valenza di atti endo-procedimentali.

In data 2.10.2015, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Come ha correttamente osservato il ricorrente, dal momento che il provvedimento con cui l'Amministrazione ha negato il riconoscimento della professionalità della malattia in questione risulta fondato su motivi sanitari, alle valutazioni medico-legali che danno conto di siffatti motivi sanitari non può non esser riconosciuta la natura di atti endoprocedimentali che, in quanto tali sono accessibili al destinatario del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, quale docente di sostegno - scuola secondaria di I grado, non idonea al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13/7/2011, ha presentato in data 30/7/2015 richiesta formale di estrazione della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) dei seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13/7/2011, G.U. serie speciale n. 56 15 luglio 2011:,,,,, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e penale.

L'Amministrazione il 31/8/2015 ha negato l'accesso per genericità e non sufficiente motivazione dell'istanza e perché, trattandosi di concorso del 2011, sono scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa e pertanto non si configura la titolarità di interessi legittimi attuali.

La signora il 25/9/2015 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta il 13/10/2015 memoria dell'Amministrazione che ha evidenziato che i controinteressati hanno dissentito l'accesso e che la prof.ssa Bruno ha superato le prove scritte ed è stata bocciata agli orali del concorso in questione e non può essere danneggiata dalle prove scritte di candidati che poi sono risultati vincitori della procedura concorsuale.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad un concorso pubblico a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia degli elaborati degli altri candidati, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo

parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli

FATTO

La ricorrente, quale architetto, ha presentato in data 31/8/2015 richiesta formale di visione/estrazione copia della documentazione relativa a:

- contabilità e rendiconto anni consiliatura 2013-2015 e segnatamente n. 10 documenti per l'anno finanziario 2014 (*rectius* 2013), n. 8 documenti per l'anno finanziario 2015 (*rectius* 2014), indicando quale motivo della richiesta la necessità di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto nell'assemblea degli iscritti all'Ordine, ancora da convocarsi, per l'approvazione del rendiconto 2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 13/10/2015 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19/10/2015 perveniva memoria del Consiglio dell'Ordine che faceva presente che in data 9/10/2015 veniva rilasciata copia degli atti contabili relativi all'anno 2015 (bilancio consuntivo 2014 e previsionale del 2015) con tutti gli allegati e che in data 15.10.2015 la partecipava all'assemblea del 15.10.2015, ivi formulando specifiche e circostanziate deduzioni dell'approvando bilancio.

Quanto all'accesso agli atti contabili 2013 evidenziava che non fosse adeguatamente motivato e che la ricorrente avesse un intento meramente esplorativo e riguardasse atti della Fondazione Ordine Architetti.

DIRITTO

La Commissione rileva che pur essendo indicata in calce al ricorso, quale documento 1, l'allegazione dell'istanza di accesso, non si rinviene la relativa documentazione ed inoltre invita il Consiglio a precisare se la documentazione riguardante la Fondazione Ordine Architetti sia in possesso dell'Amministrazione resistente.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i documenti e le informazioni, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il signor, funzionario economico finanziario in servizio presso l'Area II della Prefettura di, in data 30 giugno 2015 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza un'istanza di accesso ai seguenti documenti concernenti, lo stesso accedente: 1) alla nota di trasmissione all'autorità giudiziaria della missiva della Fondazione; 2) alla nota presentata dalla Fondazione al Prefetto di relativa al presunto "rifiuto di liquidazione delle competenze spettanti"; 3) alla nota indirizzata alla Compagnia Carabinieri di relativa alla corrispondenza intrattenuta d'iniziativa e "senza nessuna autorizzazione" con l'Associazione

A fondamento dell'istanza deduceva il proprio interesse endoprocedimentale pienamente soddisfacibile, non costituendo "atto di indagine" la notizia criminis e in particolare la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor in data 31.7.2015 adiva la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva il 16/10/2015 nota dell'Amministrazione che ha rappresentato che la documentazione è stata trasmessa dalla Stazione Carabinieri di alla Locale Procura della Repubblica e che la Compagnia Carabinieri ha comunicato che le eventuali richieste dovranno essere effettuate presso la competente autorità giudiziaria.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Procura della Repubblica di Fermo, affinché si possa pronunciare sulla stessa qualora gli atti in questione non siano coperti da segreto d'indagine.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del Lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor, in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, accoglieva il ricorso nella parte relativa al diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali, e invitava l'Amministrazione, a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del Lavoro, affinché si potesse pronunciare sulla stessa nella parte relativa alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Successivamente il ricorrente, con nota del 16.7.2015, rappresentava al responsabile del procedimento che non gli era stata consegnata copia dell'allegato citato nella comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e lamentava l'incompletezza della copia dell'elenco della comunicazione di posta elettronica interna del 16.1.2014 osteso al ricorrente; chiedeva, pertanto, l'ostensione dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e della parte

mancante dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014, nonché di una legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica e ad una più chiara differenziazione dell'elenco.

Con nota del 21.7.2015 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso del 16.7.2015.

Il signor, in data 7 agosto 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 settembre 2015, per ragioni di economia processuale, riteneva di sospendere la trattazione del ricorso del 7.8.2015, in attesa dell'invio da parte dell'I.N.P.S. al Ministero del Lavoro dell'originaria istanza di accesso-(adempimento cui l'I.N.P.S. era stato onerato dalla Commissione, all'esito dell'adunanza del 20.6.2015, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge).

Il signor, in data 2 ottobre 2015, inviava una nota nella quale- dopo aver premesso che l'I. N. P. S, in ottemperanza alla predetta decisione interlocutoria adottata dalla Commissione, in data 21.7.2015, aveva trasmesso l'istanza di accesso al Ministero del Lavoro - rilevava il rifiuto del Ministero del Lavoro a consentire l'accesso alla nota dell'1.10.2014, chiedendo che la Commissione si pronunciasse comunque sul ricorso proposto in data 7.8.2015.

DIRITTO

La Commissione- rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva del ricorso del 27.4.2015 e del ricorso in data 7.8.2015- ritiene di poterli trattare congiuntamente.

Quanto al ricorso proposto in data 27.4.2015, nella parte in cui si riferisce all'istanza di accesso alla nota del Ministero del Lavoro del 1.10.2014- in ordine alla quale è maturato il silenzio-rigetto da parte del Ministero del Lavoro, per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni a far data dall'invio da parte dell' I.N.P.S. al predetto Ministero di tale istanza - esso è meritevole di essere accolto, in ragione della natura di atto endoprocedimentale che deve essere attribuita a tale nota.

Invece, il ricorso proposto in data 7.8.2015 deve esser dichiarato inammissibile, essendo preordinato, da un lato, a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione all'esito dell'adunanza del 20.6.2015- potere riservato al giudice amministrativo- e, dall'altro, ad ottenere l'accesso ad un documento non esistente agli atti, di cui si pretenderebbe l'elaborazione da parte dell'Amministrazione (legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica).

PQM

La Commissione accoglie, in parte qua, il ricorso proposto del 27.4.2015 e dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto in data 7.8.2015.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

La signora, psicologo esperto art. 80 L. 354/75 in servizio di Osservazione e Trattamento, rivolgeva alla Direzione Casa Circondariale di Rebibbia, in data 16.6.2015, un'istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

La Direzione Casa Circondariale di Rebibbia trasmetteva anche per conoscenza all'accedente la nota del 20.5.1978 in proprio possesso e chiedeva al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di verificare se fosse possibile estrarre copia di una nota ministeriale del 9/5/1978.

L'Amministrazione resistente, con nota presa in visione in data 18.9.2015, comunicava che il Dipartimento non detiene i fascicoli degli esperti ex art. 80 o.p..

La signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 19/10/2015 è pervenuta nota dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha fatto presente che attesa la vigenza degli artt. 131 e 132 del DPR 30/6/2000, n. 230 un incarico possa essere stato conferito nominativamente all'esperto dall'Amministrazione centrale, con redazione, a livello centrale, di un elenco di professionisti tra i quali i direttori degli istituti penitenziari potevano scegliere e redigere la convenzione.

Ciò in quanto, come dispone la normativa, gli esperti ex art. 80 l. 354/75 non sono lavoratori subordinati ma liberi professionisti convenzionati con l'Amministrazione penitenziaria attraverso procedure che non possono essere di natura concorsuale, non essendo stati espletati concorsi pubblici per la scelta dei professionisti.

Per tale motivo, l'Amministrazione non è in possesso del fascicolo personale.

Stante quanto sopra rappresentato dal Dipartimento, il ricorso deve essere rigettato, in considerazione del fatto che i documenti richiesti non sono materialmente esistenti agli atti dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:, nella qualità di legale rappresentante della

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Terni

FATTO

Il signor, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della, per curare e difendere i propri interessi giuridici, ha chiesto in data 24/4/2015 all'amministrazione di prendere visione e/o estrarre copia della nota prot. N. 5112 del 21/5/2014 riguardante il procedimento di valutazione del progetto inerente l'impianto di produzione di energia elettrica a biomasse

In data 30/4/2015 l'amministrazione resistente ha chiesto di meglio specificare gli estremi del documento richiesto ed i motivi della richiesta.

In data 26/5/2015 parte ricorrente ha precisato che l'istanza è finalizzata ad articolare le proprie difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente pendente nei confronti della società ed ha ribadito di voler accedere alla nota prot. N. 5112 del 21/5/2014.

In data 8/6/2015 il signor ha formulato nuova istanza di accesso per accedere alla nota prot. N. 5112 del 21/5/2014 ed a tutta la documentazione eventualmente presentata da e detenuta dal Comando per l'espletamento delle proprie attività inerenti l'impianto di biogas.

Con ricorso in data 31/7/2015 il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto tacito dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione depositava memoria.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa la Commissione nella seduta del 17/9/2015 invitava la parte ricorrente ad inviare l'istanza di accesso, che non si rinveniva in atti, essendo stata inviata solo la mail di trasmissione ed a precisare l'indirizzo pec cui era stata trasmessa.

Il 1/10/2015 è pervenuta da parte del ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione osserva che la nuova istanza di accesso è stata inviata l'8 giugno 2015 all'indirizzo pec com.terni@cert.vigilifuoco.it e per tale motivo non è mai pervenuta al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Terni, in quanto l'indirizzo esatto, come risulta dalla nota dell'Amministrazione, che dichiara di non averla mai ricevuta, è com.terni@cert.vigilifuoco.it (ossia senza la i).

Stante quanto sopra, non può configurarsi alcun rigetto tacito dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Lucca

FATTO

Parte ricorrente premetteva che con istanza ex art. 11 D. Lgs. 124/2004, depositata il 02/10/2014 avanti la DTL di Lucca, richiedeva l'intervento del Ministero del Lavoro competente per territorio contro la CGIL Provinciale di Lucca e lo SPI Provinciale CGIL di Lucca, in solido fra di loro, deducendo di avere lavorato dal settembre del 1998, senza soluzione di continuità, per essere poi licenziato in data 30/06/2014, facendo presente che il rapporto di lavoro così come in concreto svolto non era stato correttamente inquadrato e retribuito e rappresentando di avere impugnato gli eventuali contratti intercorsi (ancorché denominati di collaborazione coordinata e continuativa o altro) oltre a qualsivoglia eventuale atto di rinuncia e transazione.

Con lettera raccomandata datata 07/09/2015 la D.T.L. adita comunicava "che dall'accertamento svolto non sono emersi elementi tali da poter configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata".

Con nota depositata il 18/09/2015 l'Angeli ha formulato istanza di accesso - ritenendosi leso dal provvedimento indicato e avendo interesse ad adire le competenti autorità giurisdizionali - al fascicolo dell'Ufficio onde potere prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti e dei documenti ivi contenuti.

La Direzione resistente il 12/10/2015 ha negato l'accesso ai documenti, constatando che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva; detta domanda deve, inoltre, indicare in modo esplicito i presupposti di fatto ed eventualmente di diritto idonei a rendere evidente l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è richiesto l'accesso.

Ha poi precisato che le dichiarazioni raccolte dall'ispettore incaricato del controllo conseguente alla richiesta di intervento del sig. non hanno, per costante giurisprudenza e dottrina, valore probatorio anche nel giudizio promosso dal lavoratore nei confronti del presunto datore di lavoro.

A sostegno del rigetto l'Amministrazione resistente ha ricordato che "la prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall'art.24, comma 7, della legge n.241 del 1990" costituisce "un principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l'istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni" e ha citato l'art.2, D.M. n.757/1994, per il quale sono sottratti al diritto di accesso "in relazione alla esigenza

di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche (...) i "documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o terzi".

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la parte ricorrente in data 14.10.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 20/10/2015 è pervenuta nota dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

La legittimazione del ricorrente ad accedere al documento in questione deve essergli riconosciuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alla precisazione degli atti di cui si richiede copia, l'istanza attiene a tutti gli atti del fascicolo, per cui andrà valutata in concreto la sussistenza di eventuali limitazioni al diritto di accesso, come ad esempio la speciale tutela della riservatezza per quanto attiene alle dichiarazioni di lavoratori dipendenti attualmente in servizio.

Anche le ulteriori argomentazioni non sembrano trovare fondamento, in quanto non viene specificato per quali atti si pone l'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e ritenuto fondato, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita la Direzione Territoriale del Lavoro di Lucca a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione musicale

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo

FATTO

Il sig., nella qualità di legale rappresentante dell'associazione musicale, in data 21.9.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti endoprocedimentali, verbali commissione consultiva musica (triennio 2015-17 annualità 2015), inerente la valutazione della qualità artistica, documentazione inerente la valutazione della qualità indicizzata e della dimensione qualitativa (istanza di contributo-programmazione attività concertistiche e corali – art. 24 D.M. 1 Luglio 2014 - triennio 2015-17 annualità 2015).

A fondamento deduceva la valutazione negativa della domanda inoltrata, al fine di conoscere il quadro esatto dei punteggi ottenuti nei tre diversi ambiti (qualità indicizzata, dimensione quantitativa e qualità artistica).

L'Amministrazione in data 30/9/2015 comunicava che la relativa documentazione sarà messa a disposizione dopo l'approvazione del verbale relativo alle sedute del giorno 20-21 luglio 2015 da parte della Commissione Consultiva per la Musica.

Parte ricorrente, in data 6.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 21 ottobre u.s. l'amministrazione ha trasmesso nota, con cui ha precisato l'accesso è stato differito all'approvazione del verbale della seduta della Commissione Consultiva della Musica, riunitasi il 20 luglio; approvazione avvenuta nella successiva seduta dell'organo consultivo, tenutasi il 9 ottobre u.s..

Ha fatto altresì presente che al verbale sono accluse le necessarie schede di qualità atte a dare contezza del giudizio della Commissione (valutazione qualità artistica). Quanto alla documentazione relativa ai lavori degli Uffici preposti (valutazione qualità indicizzata e dimensione qualitativa) inerenti l'istanza di contributo, la stessa è stata elaborata dal sistema informatico dell'Amministrazione che ha captato i dati dalla stessa istanza di contributo pervenuta

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 21 ottobre u.s. e di cui alle premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Pisa

FATTO

Il ricorrente il 31/7/2015 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti gli atti riguardanti la sua traduzione operata in data 19 settembre 2014 dalla sua residenza all'Ufficio Volanti della Questura di Pisa e la sua permanenza presso lo stesso, con l'assistenza del proprio avvocato, per la definizione della situazione possessoria delle chiavi della propria residenza quale diretto interessato.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data 14/10/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, stante quanto rappresentato dal ricorrente nell'istanza di accesso, ossia la consapevolezza che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati, reputa necessario acquisire dalle parti se detti controinteressati siano già individuati nel corso del procedimento.

PQM

La Commissione invita le parti a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:, nella qualità di socio accomandatario della

contro

Amministrazione resistente: Acea Energia Spa

FATTO

La signora, in qualità di socio accomandatario della sas, ha presentato ad Acea Energia Spa il 19/6/2015 una richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento di rimborso avanzato il 18 marzo 2015 e sollecitato il 30 aprile 2015.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data 29/9/2015 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sull'istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 19.6.2015 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto e deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006..

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania

FATTO

In data 10/9/2015 il ricorrente in epigrafe, Maresciallo Capo dei Carabinieri, presentava, per la tutela dei propri interessi legittimi, domanda di accesso a copia semplice dell'annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Brg. e inerente le doglianze nei confronti dell'accedente da parte della sig.na per l'invio di un messaggio ritenuto molesto e di tutti gli atti ad esso collegati.

In data 13 ottobre 2015 il Comando Legione Carabinieri Campania trasmetteva la determinazione sull'istanza di accesso adottata dalla Compagnia Carabinieri di che comunicava che l'annotazione redatta dal Brig. è una mera comunicazione interna, dalla quale non ha avuto origine alcun procedimento (penale e/o amministrativo) e che la stessa non fa parte di alcun fascicolo e rimane custodita ai soli atti dell'Ufficio.

Pertanto rigettava l'istanza di accesso e il 14/10/2015 parte ricorrente, deducendo che la suddetta documentazione poteva aver determinato il trasferimento d'ufficio, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, nella qualità

contro

Amministrazione resistente: Policlinico Agostino Gemelli – Università Cattolica Sacro Cuore

FATTO

Il sig., amministratore della società, il 23 aprile 2015 ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

- a) aggiudicazione gara prot. N. 133320/14;
- b) elenco dei partecipanti;
- c) offerta e progetto della ditta aggiudicataria.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla gara sopra indicata in qualità di amministratore della società Habitat.

Il Policlinico Gemelli ha parzialmente accolto l'istanza, mettendo a disposizione dell'accedente i verbali del gruppo di lavoro incaricato della disamina tecnica delle offerte pervenute ed il provvedimento formale di aggiudicazione, escludendo l'offerta tecnica ed economica della ditta risultata prima classificata, sulla base delle valutazioni in merito all'attualità dell'interesse giuridico sottostante, nonché il diniego dell'interessata.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito, il 9 giugno 2015, la Commissione.

La Commissione in data 30/6/2015 rilevava che non era chiaramente leggibile la data di protocollo della nota anticipata a mezzo fax con cui l'Università comunicava il parziale rigetto dell'istanza e pertanto reputava necessario acquisire, ai fini di valutare la tempestività del ricorso, da parte del ricorrente detta informazione, adeguatamente documentata, dovendosi ritenere interrotti, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Perveniva il 24/7/2015 nota del Policlinico Gemelli con cui si comunicava che è Università non statale.

La Commissione nell'adunanza del 17/9/2015 osservava che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le università limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, cui afferisce il Policlinico Universitario "A. Gemelli", ente riconosciuto con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661.

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici e privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, come nell'ipotesi di indizione di gara di appalto.

La Commissione dichiarava, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza. Quanto al merito, rilevava che non era stata adempiuta da parte del ricorrente l'ordinanza istruttoria del 10/6/2015.

In data 6/10/2015 perveniva nota dell'..... con cui si documentava che la nota di parziale rigetto del Policlinico Gemelli è del 9/6/2015.

DIRITTO

La Commissione rileva la tempestività della richiesta di riesame del parziale diniego avanzata dalla parte ricorrente e fa presente che quest'ultima, quale partecipante alla procedura in questione, è titolare di un interesse partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241 del 1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

Non sussiste alcun dubbio circa la posizione qualificata di una ditta richiedente la documentazione (offerta tecnica ed economica) relativa alla gara d'appalto indetta dalla parte resistente, avendo essa stessa partecipato alla procedura e volendo verificare la capacità di stoccaggio dell'impianto e non potendo essere negato l'accesso motivando sulla base del diniego del controinteressato.

La Commissione sottolinea che ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, commi V comma, lett. a) e VI, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l'aggiudicatario non può limitarsi ad invocare genericamente la tutela del proprio know-how, ma deve fornire una puntuale indicazione dei segreti tecnici da non divulgare: alla stazione appaltante – nel caso il Policlinico Gemelli – spetta anzitutto un vaglio critico sulle ragioni addotte, fermo restando che l'esigenza di riservatezza è recessiva di fronte all'accesso, laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse; al più, la stazione appaltante potrà limitare l'accesso ad alcune parti dei documenti richiesti con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis), in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali (C.d.S., VI, 1 febbraio 2010, n. 524).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di Palermo

FATTO

La ricorrente in data 29 settembre 2015 rivolgeva all'Istituto un'istanza di accesso alla seguente documentazione: atti amministrativi relativi alla situazione economica del sig., oltre che un documento o prospetto riepilogativo da dove si evinca che lo stesso abbia percepito (an e quantum) indennità CIGS e assegni per il nucleo familiare – riferimento anni 2013-2014-2015”, finalizzata al diritto di difesa nell'instaurando giudizio civile per la modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento.

Sulla predetta istanza di accesso, in data 2.10.2015 l'Inps comunicava che la stessa non poteva trovare accoglimento in quanto si tratta di informazioni riservate e tutelate dalla legge.

La signora in data 6.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva nota dell'Istituto che comunicava che dell'erogazione dell'assegno al nucleo familiare si occupa direttamente il datore di lavoro, che porta le eventuali somme erogate a conguaglio (complessivo per tutti i lavoratori) con i pagamenti mensili dovuti per la contribuzione. L'indennità di CIG/CIGS, se erogata direttamente dall'INPS, rientra tra le competenze della LINEA DI SERVIZIO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO, invitando pertanto la richiedente a rivolgere istanza direttamente al datore di lavoro del coniuge ovvero alla sopra menzionata linea di servizio.

DIRITTO

La Commissione rileva che, prescindendo da quanto rappresentato dall'Inps, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al signor, quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Infrastrutture e Trasporti

FATTO

L'Ing., Dirigente di seconda fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in servizio presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, il 31 luglio 2015 ha chiesto l'accesso agli atti della procedura di attribuzione incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, indetta con nota n. 4487 del 26 gennaio 2015, relativa all'attribuzione dell'incarico dell'Ufficio 4 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Tecnico per la Salvaguardia di Venezia - Opere marittime per il Veneto, avendo partecipato alla procedura e non essendo stato prescelto.

L'Amministrazione ha accolto la richiesta di accesso con provvedimento in data 28 agosto 2015, ad eccezione dei curricula dei partecipanti alla procedura perché in possesso della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali di Roma, cui ha inoltrato la richiesta.

In data 3/9/2015 la Direzione Generale ha comunicato che non vi era copia dei curricula presso la Divisione interessata.

In data 4 ottobre 2015 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita la parte ricorrente a produrre in formato PDF sia copia del proprio documento d'identità che copia del ricorso.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:, in proprio e nella qualità di presidente

contro

Amministrazione resistente: Fondazione Enpam

FATTO

Il ricorrente in epigrafe, in proprio e in qualità di presidente del, acronimo di, premesso che quest'ultima è la denominazione di un edificio al Centro Direzionale di Napoli, composto da unità abitative, acquistato dall'Enpam ed alienato nel 2009 alla, senza concessione agli assegnatari del diritto di prelazione, ha presentato in data 9/9/2015 istanza volta all'accesso alla deliberazione ENPAM del 26 maggio 2006, unitamente ai documenti allegati, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Avverso il rigetto dell'istanza, il ricorrente ha adito in data 4/10/2015 la Commissione.

In data 23/10/2015 è pervenuta memoria dell'Enpam.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita la parte ricorrente a produrre in formato PDF sia copia del proprio documento d'identità che copia del ricorso debitamente sottoscritto, nonché documentazione attestante la carica ed i poteri rappresentati al medesimo attributi dall'atto costitutivo e/o statuto del comitato R.I.T.A..

Nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente all'espletamento dell'incumbente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato all'amministrazione resistente in data 27/7/2015 istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento rif. domanda n. 2123630600078 pensione n. 15029353 ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in data 6/10/2015 la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, in quanto sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 27.7.2015 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Guardia di Finanza

FATTO

Il Ten. Col. partecipava al procedimento di avanzamento dei tenenti colonnelli, in S.P.E. del ruolo aeronavale inclusi nelle aliquote di valutazione, a scelta, per l'anno 2015.

Il 17/6/2015 presentava al Comando Generale della Guardia di Finanza, un'istanza di accesso, in cui chiedeva estrazione di copia di tutti i giudizi e/o pareri della superiore gerarchia, compendiate nel procedimento che hanno condotto al giudizio valutativo notificato all'accedente in data 16/6/2015.

Il 2/7/2015 il Comando Generale riscontrava positivamente la richiesta e l'accesso veniva materialmente eseguito il 13.08.2015 allorché venivano consegnati al ricorrente: 1) copia del verbale del 29.01.2015 della Commissione Superiore di Avanzamento; 2) criteri per le operazioni di valutazione fissati dalla Commissione; 3) elenco, in ordine di ruolo, dei tenenti colonnelli del R.A.N. idonei; 4) scheda di valutazione del ricorrente; 5) tabella riassuntiva dello scrutinio dei candidati in ordine di ruolo; 6) graduatoria di merito.

Esaminata la documentazione fornita, il ricorrente osservava che lo scrutinio aritmetico finale riportava un punteggio complessivo apparentemente non coerente, rispetto alla votazione conseguita nel 2014, in rapporto alle note caratteristiche conseguite e in rapporto ai titoli di merito e servizio.

Il Ten. Col. richiedeva, pertanto, in data 17.08.2015 l'accesso all'intera valutazione afferente le procedure valutative degli ufficiali del ruolo aeronavale, per la necessità di acquisizione, completa, di tutti i giudizi e/o pareri della superiore gerarchia ed altresì dell'intera analoga parte relativa alla procedura di valutazione per l'anno 2014.

L'Amministrazione resistente con nota in data 28/8/2015, notificata il 15/9/2015 a mezzo del gruppo Aeronavale di Messina, accoglieva l'istanza con riferimento: al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento in data 31 gennaio 2014 (completo dei pertinenti allegati, tra cui la motivazione redatta sul conto dell'ufficiale iscritto in quadro), recante, a tutela della riservatezza di terzi, gli omissis sulle parti relative a procedure di avanzamento per pregresse annualità; ai propri documenti matricolari e caratteristici nonché a quelli relativi agli ufficiali promossi al grado di colonnello per gli anni 2014 e 2015; alla scheda di valutazione, redatta sul conto dell'ufficiale iscritto in quadro per l'anno 2015.

Rigettava, per converso, l'istanza di accesso relativamente agli atti personali e alle schede di motivazione di tutti i valutandi non iscritti nei citati quadri di avanzamento, in quanto l'istanza non risulta finalizzata alla tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione

giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è stato chiesto l'accesso ed in quanto appare preordinata a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, tenuto conto della genericità della richiesta (intera platea dei valutati).

Successivamente, il 15/10/2015 il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv., adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, in quanto nonostante il ricorrente avesse esplicitato nella richiesta il proprio interesse alla difesa in sede giudiziaria relativamente ai deliberati dell'amministrazione in punto di graduatoria laddove il - senza alcun demerito e potendo vantare valutazioni assolutamente meritorie - si era visto sorprendentemente scavalcato nella valutazione della gerarchia da tutti ufficiali con minore anzianità professionale.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione alla procedura di avanzamento a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia della procedura valutativa anche degli altri ufficiali.

Tale principio riguarda anche l'esame dei giudizi di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura valutativa, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura selettiva è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Laddove i documenti contengano dati personali sensibili e giudiziari ovvero ultrasensibili, l'accesso è consentito rispettivamente alla stregua del principio di stretta indispensabilità ovvero se la situazione giuridicamente rilevante è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi operato già dalla legge come regola di massima.

Nella fattispecie concreta, l'ostensione si giustifica altresì in ragione dell'interesse dedotto dall'istante a potersi determinare consapevolmente alla proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale, avendo a disposizione un quadro completo dei giudizi espressi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminar l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Agenzia Complessa di Nocera Inferiore

FATTO

La Signora ha presentato richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) nota Ministero del Lavoro dell'1/10/2014, che deduce essere menzionata nella delibera di reiezione indennità di mobilità;
- 2) documentazione interna relativa al procedimento istruttorio.

A sostegno dell'istanza deduceva di aver interesse a comprendere le motivazioni, nonché i riferimenti legislativi e normativi posti alla base della decisione di rigetto dell'indennità di mobilità.

Deduceva, altresì, che l'Amministrazione, in data 30 marzo 2015, autorizzava parzialmente l'accesso, non consentendo, tuttavia, la visione della nota del Ministero del Lavoro dell'1/10/2014, nè l'estrazione di copia della documentazione costituita da due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20/10/2014 e del 16/1/2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Veniva, pertanto, ribadita la richiesta di visione e copia dell'intera documentazione (nota Ministero del Lavoro e posta elettronica interna), anche con l'omissione dei nominativi dell'elenco.

L'Amministrazione negava l'accesso con provvedimento del 23/4/2015, comunicato tramite la pec.

L'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, accoglieva il ricorso nella parte relativa al diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali, e invitava l'Amministrazione, a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si potesse pronunciare sulla stessa nella parte relativa alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Successivamente la ricorrente rappresentava al responsabile del procedimento che non le era stata consegnata copia dell'allegato citato nella comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e lamentava l'incompletezza della copia dell'elenco della comunicazione di posta elettronica interna del 16.1.2014 osteso alla ricorrente; chiedeva, pertanto, l'ostensione dell'allegato alla comunicazione di

posta elettronica interna del 20.1.2014 e della parte mancante dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014, nonché di una legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica e ad una più chiara differenziazione dell'elenco.

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso.

La sig.ra, adiva nuovamente la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 settembre 2015, per ragioni di economia processuale, riteneva di sospendere la trattazione del ricorso del'8.8.2015, in attesa dell'invio da parte dell'I.N.P.S. al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso - (adempimento cui l'I.N.P.S. era stato onerato dalla Commissione, all'esito dell'adunanza del 20.6.2015, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge).

La Sig.ra ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui chiede una pronuncia sul ricorso proposto in data 8.8.2015.

DIRITTO

La Commissione- rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva del primo ricorso e di quello successivamente proposto in data 8.8.2015 - ritiene di poterli trattare congiuntamente.

Quanto al primo ricorso, nella parte in cui si riferisce all'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro del 1.10.2014- in ordine alla quale è maturato il silenzio-rigetto da parte del Ministero del lavoro, per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni a far data dall'invio da parte dell'I.N.P.S. al predetto Ministero di tale istanza -, esso è meritevole di essere accolto, in ragione della natura di atto endoprocedimentale che deve essere attribuita a tale nota.

Invece, il ricorso proposto in data 8.8.2015 deve esser dichiarato inammissibile, essendo preordinato, da un lato, a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione all'esito dell'adunanza del 20.6.2015- potere riservato al giudice amministrativo - e, dall'altro, ad ottenere l'accesso ad un documento non esistente agli atti, di cui si pretenderebbe l'elaborazione da parte dell'Amministrazione (legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica).

PQM

La Commissione accoglie, in parte qua, il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiarando, per il resto, l'inammissibilità del ricorso proposto in data 8.8.2015.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa

FATTO

Il Maresciallo, presentava, a mezzo di proprio difensore, al Comandante del Distaccamento dell'ottavo Rgt. Alpini istanza di accesso agli atti amministrativi detenuti dagli uffici di quel Reparto di appartenenza in data 8 luglio 2015, senza riceverne alcun riscontro e ribadendo in data 25 agosto 2015 la propria richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

Il Comando 8° Reggimento Alpini ha fatto pervenire una nota alla Commissione, in cui, dopo aver ricostruito la vicenda chiede che il legale dell'istante specifichi i documenti dei quali chiede l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, reputa necessario che il legale del ricorrente documenti i propri poteri di rappresentanza del Sig. atteso che non risulta allegata al ricorso alcuna procura o lettera di incarico rilasciata dall'interessato per la proposizione del gravame.

Lo stesso è, altresì, invitato a meglio specificare i documenti di cui richiede l'accesso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare i poteri di rappresentanza conferiti al proprio difensore, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La signora rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver avviato il procedimento, tramite la procedura *online*, assegnando un numero identificativo. Ha, inoltre reso edotta l'istante dei nominativi dei responsabili dei relativi procedimenti (presso il Ministero e presso la Prefettura). Ha, inoltre, fatto presente che il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 730 giorni e che l'istante ha facoltà, di esercitare il diritto di accesso, per ottenere copia dei documenti suscettibili di ostensione, presso la locale Prefettura.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

Né, infine, la Commissione ha il potere di obbligare l'Amministrazione alla (comunque possibile) trasmissione della documentazione tramite modalità informatiche. Resta fermo comunque l'assoggettamento del rilascio dei documenti al previo pagamento dei relativi diritti di copia a cura dell'istante.

PQM

La Commissione dichiara, in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e, per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva, a mezzo del proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Calabria

FATTO

La signora, docente di sostegno, ha presentato - in data 3/08/2015 - all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiesta formale di estrazione copia delle domande di trasferimento presentate da due docenti (..... e) deducendo di volere conoscere i documenti per tutelare i propri interessi giuridici.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso la signora ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai due insegnanti del cui trasferimento si tratta, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Signora, deduce di essere stata dipendente a tempo determinato del Ministero dell'Interno a seguito di superamento del concorso a 650 posti di coadiutore amministrativo/contabile, qualifica funzionale B1, e di essere rimasta in servizio presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Modena dal 2 gennaio 2008 al 15 giugno 2014 data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

Successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro l'Amministrazione datrice di lavoro ha proceduto alla c.d. "stabilizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo determinato e, avendo interesse ad essere inclusa nel suddetto programma, in data 16.1.2015 chiedeva al Ministero dell'interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie di essere riammessa in servizio.

Con nota del 24.2.2015 il Ministero dell'Interno ha comunicato il rigetto dell'istanza di cui sopra ritenendo non applicabile alla fattispecie l'art. 15 del contratto collettivo integrativo stipulato in data 16.5.2001.

Con successiva lettera del 17.6.2015 inviata al Ministero dell'Interno l'istante la Sig.ra, ha chiesto di avere accesso ai seguenti documenti:

- a) copia nota Questura di Modena, prot. 184 del 19 giugno 2014, inviata dalla Questura di Modena al Ministero Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane in Roma;
- b) copia nota Questura di Modena, prot. N. 918 del 28 luglio 2014, inviata dalla Questura di Modena al Ministero interno - Direzione Centrale Risorse Umane in Roma;
- c) copia della documentazione inerente il procedimento di stabilizzazione, ex art. 4 D. L. 101/2013 e correlata legge di conversione, dei 650 dipendenti a tempo determinato (vincitori del concorso a 650 posti di coadiutore amministrativo/contabile e addetti agli uffici immigrazione) compresi i Regolamenti e delibere di attuazione della norma suddetta e con espresso riferimento allo stato di realizzazione del procedimento medesimo; alla stabilizzazione ad oggi già realizzata, a quella in corso ed a quella di futura o di prossima realizzazione.

La Questura di Modena ha consentito l'accesso ai documenti di cui alle lettere a) e b), mentre, con nota del 13.7.2015, il Ministero ha chiesto di specificare l'interesse all'accesso come previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990.

L'istante ha riscontrato la richiesta di chiarimenti, con lettera del 12.8.2015 (pervenuta all'Amministrazione in data 13.8.2015), rilevando di avere interesse a conoscere la documentazione

richiesta perché ritiene illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione di rigetto della propria richiesta di riammissione in servizio, volendo, pertanto, prendere conoscenza delle condizioni, dei tempi, dei contenuti e delle modalità di realizzazione del procedimento di stabilizzazione, rilevando a tale riguardo, di essere in possesso dei medesimi requisiti di altri colleghi interessati dalla procedura.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Precisava, con successiva nota, che il ricorso deve intendersi limitato alla richiesta di accesso della documentazione sopra indicata alla lettera c) riguardante il procedimento di stabilizzazione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rileva di aver trasmesso all'istante, in data 14/9/2015 copia conforme del decreto ministeriale di avvio della procedura di stabilizzazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha trasmesso all'istante, in data 14/9/2015 copia conforme del decreto ministeriale di avvio della le informazioni richieste, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere nella parte in cui era diretto ad ottenere copia dei provvedimenti adottati per dare corso alla procedura di c.d. "stabilizzazione".

La Commissione ritiene, invece, inammissibile il ricorso nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per la stabilizzazione in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile e per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

FATTO

La signora rivolgeva all'Ente parco un'istanza di accesso diretta a conoscere una serie di documenti (verbale del collegio dei revisori dei conti n. 55/2015, lettera dell'Arch., dichiarazioni di valutazione del rischio unico) motivando l'istanza in ragione dell'interesse a verificare le iniziative poste in essere dall'Amministrazione a tutela dell'integrità psico-fisica della dipendente.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver consegnato all'istante i documenti richiesti (di cui uno di essi – dichiarazioni di valutazioni del rischio unico) era già stato in precedenza consegnato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara, in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva, a mezzo del proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Treviso, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consolato d'Italia a N'Djamena – Ambasciata d'Italia in Camerun – Younde

FATTO

La Signora rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della presentazione di una richiesta di ricongiungimento familiare presso il consolato onorario d'Italia a N'Djamena in favore del minore

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura, di Arezzo finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

Né, infine, la Commissione ha il potere di obbligare l'Amministrazione alla (comunque possibile) trasmissione della documentazione tramite modalità informatiche. Resta fermo comunque

l'assoggettamento del rilascio dei documenti al previo pagamento dei relativi diritti di copia a cura dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

FATTO

Il Signor rivolgeva alla Prefettura di Brescia un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor rivolgeva al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Brescia un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura, di Arezzo finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). Peraltro, dal contenuto del ricorso emerge che il ricorrente abbia, in effetti, consultato il portale ottenendo informazioni sullo stato della sua pratica.

Né, infine, la Commissione ha il potere di obbligare l'Amministrazione alla (comunque possibile) trasmissione della documentazione tramite modalità informatiche. Resta fermo comunque l'assoggettamento del rilascio dei documenti al previo pagamento dei relativi diritti di copia a cura dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila

FATTO

La Sig.ra formulava una richiesta di accesso al verbale del Consiglio del 25/05/2015 richiamato nel provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell'Avv., in quanto parte interessata che aveva proposto l'esposto a carico del legale e legittimata a proporre opposizione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la Sig.ra ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava diretta a conoscere le motivazioni del provvedimento di archiviazione emesso a seguito dell'esposto presentato dall'istante medesima.

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 (nonché delle norme regolamentari del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014).

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione del provvedimento di archiviazione (come si evince anche dalla nota del Consiglio dell'Ordine di comunicazione dell'esito del procedimento) fa espresso riferimento al verbale della delibera assunta in data 25/05/2015.

Per quanto sopra, vista la disciplina della motivazione per relationem di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale *“se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”* sussiste il diritto del ricorrente, parte del procedimento in questione, ad accedere, anche alla luce del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

FATTO

La Signora rivolgeva alla Prefettura di Brescia un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza nonché a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani

FATTO

Il giornalista in pensione, formulava una richiesta di accesso al proprio Ente previdenziale per conoscere il testo integrale della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 27 luglio 2015 ed il relativo verbale, sostenendo di avere interesse all'ostensione dei documenti per poter curare i propri interessi giuridici in quanto da tali atti emergerebbe la volontà di istituire un contributo straordinario sulle pensioni.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando il proprio "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge n. 241/90" - approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera 119/1994 con cui l'Istituto ha disciplinato il diritto di accesso agli atti, sottraendo a tale possibilità di accesso sia le Delibere degli Organi Collegiali dell'Ente che i verbali delle relative riunioni, rendendo tali atti non divulgabili.

Rileva inoltre che l'interesse del ricorrente non è attuale in quanto la delibera in questione risulta ancora sottoposta all'esame dei Ministeri vigilanti e non ha, pertanto ancora efficacia.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione reputa necessario l'Amministrazione trasmetta copia integrale della delibera 119/1994 con cui l'Istituto ha disciplinato il diritto di accesso e chiarisca se tale delibera sia stata modificata o integrata a seguito dell'adozione da parte dell'Istituto stesso di un proprio Codice Etico e di un Regolamento sulla Trasparenza (comunicato dell'8 maggio 2015 pubblicato sul sito internet dell'Istituto).

La completezza della documentazione risulta necessaria in quanto, come è noto, la Commissione è sprovvista, differenza dell'Autorità giudiziaria, del potere di disapplicazione degli atti regolamentari che disciplinano il diritto di accesso (anche se, in ipotesi, illegittimi), potendo, tuttavia, valutare se gli atti oggetto dell'istanza di accesso ricadano o meno nelle disposizioni regolamentari invocate a sostegno del diniego.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni e i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

FATTO

Il Sig. rivolgeva, a mezzo del proprio difensore, al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Bari nel marzo 2015 una diffida ad adempire diretta alla conclusione del procedimento attivato con domanda proposta alla competente Prefettura per l'ottenimento della cittadinanza italiana ed una connessa istanza di accesso agli atti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione (con raccomandata a/r spedita in 3/10/2015) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza del ricorrente, datata 09/03/2015 è stata ricevuta dall'Amministrazione il 15/3/2015 (come dedotto nel ricorso) e su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta tardivamente proposto in data 03/10/2015.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri della provincia di,,,

FATTO

Il ricorrente, dopo avere presentato un esposto nei confronti dell'ing., ha presentato istanza di accesso ai documenti del conseguente procedimento disciplinare.

Avverso il la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato.

Nel ricorso il geom. chiarisce la presente vicenda: nel corso di un procedimento giurisdizionale pendente presso il Tribunale di l'ing. è stato nominato C.T.U dal Condominio di via in, per esprimersi circa la congruità della parcella chiesta dal ricorrente per l'incarico di progettista e direttore dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolto dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente in qualità di esponente e a fini defensionali è titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti (v. TAR Veneto, sez. I, 18 novembre 2010, n. 6080); in altri termini, la legittimazione in capo al ricorrente discende dalla qualità di autore dell'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare (cfr. Ad. Plen. n. 7/2006 cit.) e al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel procedimento giurisdizionale in corso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione

FATTO

La ricorrente, per fini defensionali, ha chiesto di potere accedere ai documenti, anche riservati, a lei relativi nel periodo di direzione dell'ufficio esecuzione penale di Roma e Latina alla base dell'affermazione di "sclerosi organizzativa più volte rilevata", contenuta nell'allegato n. 9 al verbale di accesso rilasciato il 12 maggio 2015 e costituente il provvedimento di incarico provvisorio alla dott.ssa di direttore del predetto ufficio di esecuzione penale esterno.

Avverso la condotta inerente dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 14 ottobre, ha comunicato di avere accolto l'istanza in esame con provvedimento del 7 settembre, allegato alla memoria stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 14 ottobre alla quale parte resistente ha allegato il provvedimento di accoglimento dei chiesti documenti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Puglia – SM - Nucleo Relazioni con il Pubblico

FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente, effettivo al della Compagnia di, ha chiesto di potere accedere ad ogni documento inerente la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, di cui al provvedimento n. 107/45-2-2014 del 21.01.2014 della Legione Carabinieri Puglia – Compagnia di relativo all'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente il 19.11.2014.

L'amministrazione resistente, con provvedimenti dell'11 e del 25 agosto ha trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, comunicando che talune parti dei medesimi sarebbero state coperte da omissis ai sensi degli artt. 1048, (Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali) e 1050 (Documenti concernenti la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese) del d.P.R. n. 90 del 2010.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Nel presente gravame il ricorrente, tramite il legale rappresentante, chiarisce di avere presentato istanza di trasferimento dal di alla Stazione Carabinieri di e di avere presentato istanza di accesso dopo avere ricevuto il provvedimento di sospensione, fino al 15 agosto 2015, della richiesta di trasferimento. Nel gravame il ricorrente lamenta, tra l'altro, che il provvedimento di parziale diniego non indica quale tra i numerosi casi di esclusione previsti dagli articoli citati l'amministrazione intenda fare riferimento; aggiunge il Maresciallo Capo ricorrente che i documenti sottratti all'accesso, ossia i pareri contrari al trasferimento non rientrerebbero nelle fattispecie regolate dagli artt. 1048 e 1050 del T.U.

L'amministrazione, con memoria del 22 ottobre, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha rilevato la presunta tardività del gravame.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva che il gravame è in termini atteso che il ricorrente ha esercitato l'accesso ai documenti in data 25 agosto 2015 ed il presente gravame reca la data del 24 settembre.

Nel merito, la Commissione invita l'amministrazione a volere specificare a quali categorie di documenti, tra le numerose elencate dalle citate disposizioni, sono ascrivibili i documenti sottoposti ad omissis. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione, invita l'amministrazione a volere adempiere l'incombente di cui in motivazione.
I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Calabria

FATTO

La ricorrente, in qualità di beneficiaria dell'avviso di selezione per dipendenti pubblici per il finanziamento di voucher per la partecipazione a corsi di lingua straniera, il 28 luglio 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimento di revoca e/o annullamento del citato avviso di selezione;
2. decreto di approvazione della graduatoria dei beneficiari dell'avviso.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione, con memoria dell'8 ottobre, relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 ha dichiarato che si tratta di un documento inesistente non essendo stato emanato alcun provvedimento di revoca e/o annullamento dell'avviso di selezione. Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza, l'amministrazione regionale afferma di non avere concesso il chiesto accesso atteso che il chiesto decreto è, ancora, in corso di registrazione. Aggiunge la Regione Calabria di avere informato la ricorrente delle ragioni sottese alla mancata registrazione nonché dei solleciti rivolti al competente Dipartimento finalizzati a completare l'iter giuridico – amministrativo dell'avviso in questione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso la Regione Calabria spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare i gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Passando all'esame del merito della presente vicenda, quanto ai documenti di cui al punto n. 1, la Commissione respinge il ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, ai sensi del quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione accoglie il ricorso atteso che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, lett. d), legge n. 241 del 1990). Pertanto, la mancata conclusione dell’iter di approvazione della graduatoria non costituisce motivo di esclusione dall’accesso atteso che, anche, nella definizione di documento amministrativo rientrano anche gli atti interni.

PQM

La Commissione, in parte respinge il ricorso, in parte lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia Stradale – Liguria

FATTO

Il ricorrente, per fini assicurativi, ha chiesto di potere accedere al verbale d'intervento dell'11 luglio 2011, ore 21.00, redatto sull'autostrada -

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con una sintetica memoria del 20 ottobre, ha descritto la dinamica dell'incidente accaduto, alle ore 14.52, presso l'area di parcheggio denominata; in particolare, l'amministrazione chiarisce che il sig., nel corso della manovra di uscita dalla suddetta area parcheggio, si è avvicinato troppo al muro di contenimento urtandolo e causando la fuoriuscita di una quantità di idrocarburi.

Per gli adempimenti di competenza sono stati avvisati il comune di, il Dipartimento ambientale della Regione Liguria, l'..... e, successivamente l'Autorità giudiziaria di La Spezia.

Con riferimento al presente gravame, l'amministrazione afferma che i dati e le informazioni relative alle modalità del sinistro possono essere rilasciate solo alle parti coinvolte nel sinistro stesso (art. 11, comma 4 del Codice della Strada). Pertanto, aggiunge, l'amministrazione i soggetti eventualmente legittimati all'accesso possono rivolgere l'istanza di accesso al comune di Casarza Ligure, ove è stata trasmessa, come esaminato, la comunicazione relativa ai fatti accaduti.

DIRITTO

La Commissione respinge il ricorso atteso che sulla base dei documenti allegati al presente gravame e della memoria dell'amministrazione, non è possibile evincere se l'istanza in esame e la memoria dell'amministrazione facciano riferimento allo stesso incidente; infatti il ricorrente indica quale orario del sinistro le 21.00, mentre l'amministrazione fa riferimento alle 14.52. Inoltre il ricorrente, limitandosi a motivare l'istanza per fini assicurativi, non chiarisce il nesso causale tra il proprio interesse ed i chiesti documenti.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V

FATTO

La ricorrente, dirigente scolastico dell'IIS di, dopo avere ricevuto una nota con la quale l'amministrazione comunicava di avere affidato a due ispettori di svolgere un'indagine per verificare quanto denunciato in un esposto a firma di alcuni docenti, ha chiesto di potere accedere, a conclusione della visita ispettiva ai seguenti documenti:

1. relazione dei dirigenti tecnici delegati e relativa alla visita ispettiva condotta presso l'IIS di
2. esposto dei docenti dai quali è scaturita la visita ispettiva;
3. verbali della visita, di audizione dei docenti e del personale IIS, che hanno reso le proprie dichiarazioni nei giorni 13 e 14 luglio 2015;
4. tutti i documenti acquisiti dagli ispettori anche se non richiamati nella relazione.

Ciò al fine di tutelare gli interessi propri e dell'istituto che rappresenta.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha adito la Commissione.

L'amministrazione con memoria del 16 ottobre ha comunicato di avere acquisito al protocollo l'istanza di accesso in data 11 settembre e di avere invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso in data 5 ottobre. Dopo che la ricorrente non si è presentata nella data indicata, l'amministrazione, sulla base di accordi telefonici con la professoressa ricorrente, ha nuovamente concordato la data del 21 ottobre.

Successivamente anche la ricorrente ha comunicato di avere esercitato il chiesto accesso ed ha chiesto alla Commissione di volere dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione resistente dichiara la propria disponibilità a consentire l'accesso ai chiesti documenti, invitando la ricorrente a recarsi presso i propri uffici in data 21 ottobre, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno – Area III bis – Applicazione del Sistema sanzionatorio amministrativo – Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto dal Comando Polizia Municipale del comune di, il verbale di contestazione n. 46968TS, ha presentato ricorso al Prefetto della provincia di Salerno chiedendone l'annullamento. A seguito dell'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle controdeduzione stilate dalla Prefettura, per fini defensionali.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione, con memoria del 20 ottobre, ha comunicato che la richiesta di riesame, benchè pervenuta alla Prefettura il 25 agosto, per meri disguidi tecnici non è stata acquisita dall'Area competente. Aggiunge l'amministrazione di volere concedere il chiesto accesso attesa l'assenza di limiti oggettivi al suo esercizio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 20 ottobre, con la quale la Prefettura resistente dichiara la propria disponibilità a concedere il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.